

Prot. n. 321/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 25 Novembre 2019

Oggetto: **Trattamento normativo ed economico per le festività di Dicembre 2019.**

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di dicembre 2019 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le giornate dell'8 dicembre (Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria) del 25 dicembre (S. Natale) e del 26 dicembre (S. Stefano) sono considerate festività infrasettimanali.

Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nonché nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90. Deve essere osservato il seguente trattamento economico:

FESTIVITA' GODUTE (non lavorate)

- **OPERAI (ex art. 17 CCNL):** per le tre festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia (GNF).
- **IMPIEGATI (ex art. 61 CCNL):** per la festività dell'8 dicembre (Immacolata), compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile decurtato dell'indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione. Per il 25 dicembre (Natale) ed il 26 dicembre (S. Stefano) nulla compete cadendo queste nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile.

FESTIVITA' NON GODUTE (lavorate)

Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come l'8 dicembre 2019) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell'azienda che ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione l'attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l'intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica: pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l'intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l'intero periodo di paga.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Cordialità

ANCE RAGUSA
Il VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)